



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

IL PRESIDENTE

Visto il ruolo della udienza collegiale civile del 4 novembre e 2020 in cui si trovano iscritti procedimenti assegnati sia alla dott.ssa Chiosi, che più applicata presso questo Tribunale, che al dott. Ansalone, la cui applicazione cesserà il prossimo 30.10.2020, così come al dott. Tringali ed alla dott.ssa Setta, che non compongono più il collegio civile, per cui è necessario individuare altri magistrati per la loro trattazione, nel limite reso possibile dall'attuale complessiva situazione del Tribunale, così come vanno riassegnati alla dott.ssa Sangiuolo i procedimenti che la vedevano originaria relatrice; visto il ruolo della suddetta udienza

DISPONE

- 1) **la remissione sul ruolo monocratico** già della dott.ssa Sicilia dei procedimenti **168/2018 921/2019** in quanto anche nei procedimenti camerati di competenza del collegio civile la decisione, ma non la trattazione, va riservata all'organo collegiale (art. 3 D. Lgs. 1.9.2011 n. 150 e Cass. 23.02.2018 n. 4485 quanto ai c.d. riti semplificati);
- 2) **il rinvio del procedimento 773/2017 (agraria)** alla udienza collegiale del 2 dicembre 2020
- 3) **l'assegnazione dei sottoindicati i procedimenti come segue:**

R.G.A.C.C.	1636 / 2019 opposizione allo stato passivo	dott.ssa Sangiuolo
	1642/ 2019 opposizione allo stato passivo	dott. Esposito
	1644/ 2019 opposizione allo stato passivo	dott. Esposito
	1620/2019 opposizione allo stato passivo	dott.ssa Sangiuolo
	1647/2019 opposizione allo stato passivo	dott.ssa Sangiuolo
	1651/2019 opposizione allo stato passivo	dott.ssa Sangiuolo
	862/2020 diritto di famiglia	dott. Pasquariello
	709/2019 reclamo su azione possessoria	dott.ssa Sangiuolo
	67/2020 reclamo su opposizione all'esecuzione	dott. Pasquariello
	865 e 875/2020 azione in materia di eleggibilità	dott. De Luca
	4/2019 reclamo in materia possessoria	“ “

Visto poi il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese” connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 83 recante “Nuove misure urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”;

vista la legge n.27 del 24 aprile 2020 di conversione in legge con modificazioni del suddetto decreto legge (pubblicata sul supplemento ordinario della G.U. n. 110 del 29.4.2020);

visto l'art. 221 della legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 che ha confermato sino al 31 ottobre le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2020 n. 27;

rilevato

che l'ultima legge citata, facendo salva la disposizione del comma 7 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 consente tuttora (lettera h del comma 7) “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni” e la successiva adozione fuori udienza del provvedimenti del giudice;

che tale forma di celebrazione dell'udienza appare necessaria nel presente momento di recrudescenza della epidemia da COVID 19 (cfr. DPCM 24.10.2020) ;

che il mancato deposito di note equivale a mancata partecipazione all'udienza, con applicazione dei conseguenti provvedimenti, compresi quelli di cui all'art. 309 c.p.c.;

che il tribunale, esaminate le note delle parti, con successivo provvedimento emesso fuori udienza adotterà le determinazioni necessarie per il prosieguo del giudizio, e che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il predetto provvedimento;

DISPONE

la trattazione in forma scritta, ossia mediante il deposito di atti scritti, anche per le parti che non si siano ancora costituite, sino alle ore 10,30 del 4.11.2020, **di tutti i procedimenti** in calendario per la suindicata udienza, ossia di quelli **già indicati e individuati in precedenza e dei seguenti** del ruolo affari contenziosi civili: **n.ri 1636/2019 - 486/2007 - 1613-3/2017 - 1643/2019 - 1649/2019 - 1659/2019 - 1663/2019 - 1642/2019 - 1644/2019 - 1620/2019 - 1647/2019; 1651/2019 ; 875/2020 - 865/2020 - 4/2019 - 67/2020; 862/2020 - 901/2020 - 1272/2019 - 1196/2018 - 192/2019 - 709/2019 - 285/2020 - 1544/2019 .**

Si precisa tuttavia :

a) saranno trattati dal solo istruttore, per quanto dovesse servire sotto il profilo istruttorio, e non dal collegio, salva la relativa decisione finale, i procedimenti **622/ 2018 dott. Esposito e 1135/2018 dott. Pasquariello** in quanto anche nei procedimenti camerale di competenza del collegio civile la decisione, ma non la trattazione, va riservata all'organo collegiale (art. 3 D. Lgs. 1.9.2011 n. 150 e Cass. 23.02.2018 n. 4485 quanto ai c.d. riti semplificati);

b) nei procedimenti n.ri **901/2020 1196/2018 e 192/2019**, i difensori dovranno far pervenire al collegio un atto a firma nuovamente autenticata del proprio o dei propri assistiti in cui si riconfermano i patti raggiunti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Vallo della Lucania, 27.10.2020

Il Presidente
Dott. Gaetano De Luca